
Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

Settore Servizi Generali

**Capitolato speciale per il servizio
di supporto educativo alla diversa abilità
presso l'asilo nido comunale di Vigliano Biellese**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA

EURO 32.000,00 OLTRE IVA. Periodo 03.09.2018 / 19.07.2019

CIG Z94245522E

CPV 75310000-2 Servizi di prestazioni sociali

SOMMARIO, articoli

1. Oggetto del servizio. Progetto
2. Personale
3. Avvio del Servizio
4. Controlli Qualitativi e Quantitativi - Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
5. Caratteristiche delle Prestazioni
6. Assicurazioni
7. Pagamenti
8. Modifiche del Contratto per Esigenze dell'Utenza
9. Penalità
10. Risoluzione del Contratto
11. Osservanza di Leggi e Decreti
12. Recesso
13. Privacy
14. Trattamento dei Dati Personali
15. Sicurezza/DUVRI
16. Cessione di contratto e di credito
17. Subappalto
18. Spese di gara
19. Fallimento
20. Domicilio e foro competente

ALLEGATI

Allegato 1 – DUVRI

PREMESSA

Il servizio di Asilo Nido di Vigliano Biellese lavora in una prospettiva inclusiva, per accogliere tutti i bambini con le loro differenze, valorizzare al meglio le loro potenzialità e rispondere ai loro bisogni educativi particolari, integrandoli nella quotidianità dei percorsi rivolti a tutti e a ciascuno, per sostenere la genitorialità delle famiglie nel difficile percorso che si trovano ad affrontare quando nasce un bambino con disabilità o a rischio evolutivo.

Il coordinamento pedagogico ed organizzativo è affidato alla coordinatrice del nido, che supervisiona l'équipe educativa. La carta del servizio tiene conto degli orientamenti in tema di disabilità e inclusione sociale e indirizza l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili per sostenere il loro sviluppo ed attuazione. Propone, in relazione al progetto, i percorsi formativi adeguati.

Attualmente, alcuni bambini, da inserire o già inseriti presso il servizio, presentano situazioni di difficoltà significative: disabilità fisiche, disturbi relazionali, ritardi cognitivi, iperattività e difficoltà di linguaggio. Parallelamente, alcune famiglie si trovano in situazione di forte disagio sia per motivi socio-economici sia per la complessità della gestione di bambini con tali caratteristiche.

In sintesi, l'obiettivo del servizio oggetto del presente capitolato è quello di fornire un aiuto precoce che sostenga e stimoli attraverso il gioco le potenzialità del piccolo, supportando le competenze dei genitori, fornendo strumenti educativi semplici ma qualificati, offrendo uno spazio di ascolto, sostenere il successivo inserimento scolastico.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di supporto educativo alla diversa abilità presso l'asilo nido comunale di Vigliano Biellese; le attività sono rivolte a bambini con disabilità e/o a bambini con bisogni sanitari compresi nella fascia d'età da 6 ai 36 mesi. Il servizio si colloca all'interno del sistema di azioni di intervento educativo dell'asilo nido, ma con una diversificazione mirata a rispondere alle esigenze educative ed assistenziali che si determinano nel corso dell'anno scolastico, quindi attraverso la costruzione di progetti mirati sulle singole situazioni. In specifico l'obiettivo è assicurare, ai bambini diversamente abili, l'assistenza specialistica oltre che realizzare attività di rinforzo rispetto a quanto già attuato dal servizio stesso.

Il servizio richiesto avrà quindi, a seconda dei progetti e dei momenti della giornata, i seguenti ruoli:

- supportare la sezione durante attività proposte dall'educatore
- supportare la partecipazione di un bambino ad attività proposte dall'educatore
- gestire attività di piccolo gruppo in sezione
- gestire attività di piccolo gruppo in spazi diversi dalla sezione (laboratori di lettura, di travaso, gioco creativo, ecc.....)

-
- supportare la partecipazione di un bambino ad attività di piccolo gruppo gestite dagli educatori e da esperti esterni (ad esempio momenti di supervisione con associazioni specializzate rispetto alla patologia da seguire)
 - gestire attività di sezione mentre l'educatore lavora con un piccolo gruppo
 - supportare il bambino nella gestione delle autonomie personali (pasto, sonno, ecc...).

Tutte le figure professionali che l'affidatario metterà a disposizione, saranno tenute a collaborare con l'équipe educativa, il servizio neuropsichiatria infantile, e gli specialisti che si occupano del soggetto portatore di handicap per la stesura dello specifico progetto educativo.

Sono richieste pertanto la disponibilità e la capacità a:

- Lavorare in gruppo, integrandosi con le attività degli educatori
- Inserirsi in percorsi innovativi
- Promuovere iniziative all'interno delle finalità e dei contenuti dei singoli progetti
- Gestire gruppi di bambini.

Si ricorda che l'impegno è quello di sostenere il modello educativo in atto nel servizio asilo nido, e; è pertanto imprescindibile tanto il raccordo con il personale educativo quanto la necessità di concordare tempi e azioni per la realizzazione del progetto con la coordinatrice del nido, cui spetta il coordinamento di tutte le attività proposte dal servizio.

Le attività educative nel nido si svolgeranno durante l'orario di apertura del servizio dal lunedì al venerdì, ad eccezione di eventuali eventi speciali che potranno svolgersi il sabato, in integrazione con la programmazione già stabilita nel servizio.

Per l'articolazione oraria del servizio si precisa che il periodo preso in esame va dal 3° settembre 2018 al 19 luglio 2019, prevedendo che l'assistenza specialistica richiesta sia fornita per un totale di 35/h settimanali da distribuirsi in modo omogeneo su 5 gg/settimanali, per un totale di 46 settimane (17 settimane anno 2018 e 29 settimane anno 2019). Si precisa che gli incontri settimanali di programmazione con l'équipe del nido sono incluse nel monte ore suddetto. Il concorrente si impegna ad organizzare n. 3 incontri da 2 ore ciascuno di formazione specifica e rivolta a tutta l'équipe del nido oltre che al proprio personale

Art. 2 – PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività in oggetto del presente capitolato è richiesta la figura di **un educatore; dovrà essere altresì individuato un coordinatore** che avrà il compito di fare da tramite tra il gestore e il responsabile del servizio.

Il personale che presterà servizio nel nido, al fine di salvaguardare la continuità interna del progetto, dovrà prestare servizio per l'intero periodo di affidamento previsto dal presente

capitolato. Trattandosi di una tipologia particolare di servizio, per cui risulta necessario disporre di strumenti flessibili di supporto per rispondere a esigenze diverse, tra le figure professionali richieste possono essere valutati le seguenti.

Per la figura di educatore: il personale impiegato dovrà essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore e Titolo post-diploma di Educatore specializzato/professionale rilasciato dalla Formazione Regionale oppure Laurea triennale in Educatore professionale o in Scienze dell'Educazione, Pedagogia o Psicologia.

Per la figura di coordinatore:

Oltre i requisiti indicati ai punti precedenti, dovranno essere certificate competenze su metodologie specifiche, apprendimento cooperativo, pedagogia della mediazione, comunicazione aumentativa, ecc. Per questa sola tipologia di personale potranno essere presi in considerazione anche i laureati in pedagogia o psicologia, purché in possesso delle certificate competenze esemplificate e di una esperienza con minori disabili di età 0/3 anni

Il personale dipendente dovrà essere iscritto nel libro paga della ditta aggiudicataria.

In caso di sciopero del personale, il gestore deve darne comunicazione all'Ente affidatario con un anticipo di almeno due giorni.

Copia dei titoli di studio e curriculum completo dovrà essere all'ente appaltante prima dell'inizio della gestione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta per i propri addetti al rispetto del CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della stazione appaltante, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, va assicurata inoltre la copertura INAIL. L'affidamento della gestione del servizio in oggetto non instaura alcun rapporto di lavoro tra l'Ente appaltante e i singoli lavoratori e/o dipendenti del gestore e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio.

Art. 3 - AVVIO DEL SERVIZIO

In seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a fornire:

- a) individuazione del personale – educatore - corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, con indicazione del titolo di studio. Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto
- b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione e titolo di studio, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) nominativo del Referente/Coordinatore, completo di curriculum vitae, e del suo eventuale sostituto

d) la polizza assicurativa di cui all'art. 6.

Art. 4 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è il Dott.ssa Mariateresa Signaroli.

Il Responsabile per gli aspetti qualitativi, organizzativi, di gestione ed educativi per il nido è la Dott.ssa Patrizia Brunazzo.

Il Comune di Vigliano Biellese si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio svolto quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del capitolato d'Appalto.

Attraverso:

- Controllo dei report presenze: mensile
- Due incontri all'anno fra il Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Responsabile degli aspetti qualitativi, il Coordinatore del progetto per conto dell'aggiudicatario.
- Valutazione da parte del Nido – redatta su apposito schema -, metà e fine anno;
- Controllo dei verbali - redatti su apposito schema - degli incontri di progettazione; continuativo
- Esame delle relazioni di lavoro stilate dai singoli educatori e fornite dall'impresa, metà e fine anno;
- Controllo delle presenze degli educatori e del rispetto delle regole di sostituzione concordate; mensile.

Gli strumenti predisposti per i controlli indicati saranno preventivamente comunicati al soggetto affidatario.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9, nonché alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto ed il Responsabile della Qualità saranno coadiuvati nelle attività di controllo di qualità del servizio dal personale necessario.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore. Non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara (cfr. lettera d'invito e relativa griglia allegata relativa alla valutazione del progetto tecnico, basata su quattro punti essenziali: Modello teorico – operativo; Gestione risorse umane; Modello

organizzativo; Strumenti di autovalutazione del lavoro), ai regolamenti comunali in materia, al presente Capitolato speciale, alle linee pedagogiche e organizzativo-gestionali e ancora alle indicazioni che potranno emergere nell'ambito delle riunioni di verifica.

E' facoltà dei soggetti individuati al precedente articolo 4 richiedere specifiche verifiche delle attività svolte e proporre indirizzi ed orientamenti.

Art. 6 – ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C. ed infortuni per il personale impiegato nel servizio.

L'impresa è altresì responsabile di qualsiasi danno causato alle strutture ed alla strumentazione di proprietà del Comune di Vigliano Biellese e comunque di ogni e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, ritenuto indenne il Comune di Vigliano Biellese dai danni cagionati a persone o cose; per tale tipo di responsabilità dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa. Per le attività per cui questa è obbligatoria va assicurata inoltre la copertura INAIL.

Art. 7 – PAGAMENTI

Le fatture elettroniche saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC); si prevede indicativamente una fatturazione con cadenza trimestrale.

Si richiamano espressamente le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al suddetto articolo 3, si applicherà quanto previsto all'art. 6 della citata Legge.

Art. 8– MODIFICHE DEL CONTRATTO PER ESIGENZE DELL'UTENZA

Poiché il servizio di sostegno richiesto risulta necessario in relazione alla effettiva presenza e frequenza dei minori con bisogni specifici, il presente capitolato indica l'articolazione oraria del servizio sulla base di quanto attualmente è prevedibile. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento del servizio, il gestore è tenuto ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, dovuta a cause non imputabili alla stazione appaltante, che determinino una diversa valutazione delle ragioni per cui il servizio è necessario o ne è necessaria l'esternalizzazione, o che siano riferibili ai incoli normativi di spesa dell'ente locale, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento. Per quanto riguarda il recesso, si rimanda al successivo art. 11.

Art. 9- PENALITÀ

Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto rilevi anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% sul fatturato relativo al mese in cui le anomalie si sono verificate.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate nei documenti di gara ed in sede contrattuale, la Stazione appaltante, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattr'ore dall'invio tramite pec delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale, il Comune di Vigliano Biellese ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Vigliano Biellese, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento delle penali, il Comune di Vigliano Biellese potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti del Comune di Vigliano Biellese, lo stesso procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, il Comune di Vigliano Biellese si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il gestore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, il Comune di Vigliano Biellese potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso il Comune di Vigliano Biellese, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà del Comune di Vigliano Biellese procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato al gestore, nei seguenti casi:

-
- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa aggiudicataria;
 - b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa aggiudicataria;
 - c) impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
 - d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - e) interruzione non motivata del servizio;
 - f) subappalto del servizio in violazione di quanto disposto dall'art. 11;
 - g) gravi danni provocati ai minori da comportamenti o situazioni lesive dell'integrità degli stessi;
 - h) mancata attuazione di quanto indicato nel progetto tecnico;
 - j) reiterati casi di mancata presentazione in servizio del personale con grave disagio del servizio;
 - k) nel caso in cui il gestore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza
 - q) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo dell'appalto;
 - r) gravi e reiterate inadempienze nella gestione e organizzazione del servizio;
 - s) violazione dell'orario del servizio
 - t) sospensione, anche parziale del servizio agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati
 - u) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e /o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso
 - v) stato di insolvenza del gestore o frode accertata del medesimo
 - w) inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi, e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Vigliano Biellese, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore del Comune di Vigliano Biellese, la facoltà di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto del Comune di Vigliano Biellese al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di penale.

Art. 11 – RECESSO

Il Comune di Vigliano Biellese, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Impresa possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore esclusivamente in caso di scioglimento dell'impresa. L'atto di recesso deve essere comunicato al Comune a mezzo raccomandata, almeno 6 mesi prima. Entro tale periodo il comune assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione. Il recesso di fatto, non ammesso, comporta l'obbligazione per il gestore del risarcimento dei danni previo immediato incameramento della cauzione. In ogni caso di revoca o recesso, gli effetti del contratto stipulato tra il comune e il gestore cessano senza che il gestore nulla possa vantare nei confronti del comune.

Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il gestore, a proprie spese, si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in particolare:

- il D. Lgs. 81/2008, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali;
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- il D. Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;
- la normativa relativa al divieto di fumo (Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003).

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del Comune di Vigliano Biellese. Sono a carico del gestore l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Le parti contraenti non potranno cedere ad altri, né in tutto né in parte, il contratto stipulato a nessun titolo e per nessuna ragione.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

Art. 13 – PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta al Comune di Vigliano Biellese nella persona del Sindaco, Cristina Vazzoler, che ha nominato il DPO, Vittor Davide Frison, con decreto sindacale n. 4/2018 ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy Ue 2016/679. L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa.

Si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui all'art. 13 e 14 e ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui al suddetto Regolamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C.; inoltre ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy Ue 2016/679, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti del Comune di Vigliano Biellese. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Tale conferimento ha il suo presupposto normativo nel Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 17 del Regolamento succitato.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Art. 15 – SICUREZZA - D.U.V.R.I.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad integrare, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, l'allegato DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'interferenza", di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. La "comunicazione generale dei rischi" riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi (c.d. "rischi standard").

Inoltre, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato "1", conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione nelle modalità introdotte dal D.L. 106/2009 al comma 3/ter art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile – in presenza di rischi di interferenza - per il sopralluogo congiunto finalizzato alla compilazione del verbale della riunione di cooperazione e coordinamento.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della fornitura, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria della fornitura, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008 costituisce allegato integrante il contratto ed è soggetto ad eventuale successivo adeguamento in funzione dell'evoluzione del servizio.

Art. 16 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato speciale: non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non avranno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

La cessione dovrà essere notificata al Comune di Vigliano Biellese: l'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dal D. Lgs n. 159/11.

In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Comune, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'aggiudicatario nei confronti del Comune per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Non ammesso.

Art. 18 – SPESE DI GARA

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e il Comune di Vigliano Biellese provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. lgs. 50/2016.

Art. 20 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Biella disposto dagli articoli 205 e 206 e 208 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in ordine ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Il Responsabile unico del procedimento

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

F.to in originale